

COMUNE DI PONTENURE

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA',
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
DELLA C.O.S.A.P. – PERIODO 01/01/2018 –
31/12/2020**

CODICE C.I.G. APPALTO N. 723688419A

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Formano oggetto della presente concessione la gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, C.O.S.A.P., di seguito indicati come "servizio".
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri, e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione, da redigere a cura del concessionario e da presentare in fase di gara.
3. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – Carattere del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Art. 3 – Durata della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020.

Art. 4 Corrispettivo del servizio e minimo garantito

1. La gestione del servizio oggetto della presente concessione è compensata mediante il riconoscimento di un aggio in favore del concessionario calcolato sugli incassi lordi dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e loro accessori.
2. L'aggio riconosciuto al concessionario è pari alla misura percentuale offerta in sede di gara, come risultante dall'offerta economica presentata, comunque non superiore al 30%.
3. Il concessionario deve in ogni caso garantire al Comune un importo minimo non inferiore ad € 35.000,00 annui, al netto dell'aggio ad esso spettante, fatta salva la possibilità di aumenti del minimo garantito in sede di gara, come da offerta economica presentata.
4. In caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo lordo complessivo, il minimo garantito convenuto in sede di gara deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.

Art. 5 Divieto di subappalto e cessione del servizio

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare totalmente o parzialmente il servizio oggetto della presente concessione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Art. 6 Procedura negoziata

1. Il conferimento della concessione viene effettuato mediante gara pubblica.

Art. 7 Requisiti di partecipazione alla gara

1. Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o registro equivalente;
 - b. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - c. Iscrizione all'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 nella sezione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 289/2000 (così come modificato dall'art. 1, Decr. 13 luglio 2004 e dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 2007;
 - d. Avere in corso di esecuzione servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione (fornire elencazione), senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, intendendosi per servizi analoghi quelli di accertamento e/o riscossione di tributi comunali;
 - e. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);
 - f. Assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e ss.mm.;
 - g. Assenza di condizione di controllo di cui all'art. 2559 del c.c. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati.
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a)-b)-c)-e)-f)-g) del precedente comma dovrà essere dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante nella domanda di partecipazione. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Art. 8 Progetto di gestione ed offerta economica

1. I concorrenti dovranno redigere un progetto di gestione del servizio che sia redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili contenute nel presente capitolato, suddiviso in 3 parti:

- a. Capacità tecnica ed esperienze in materia della società partecipante;
- b. Organizzazione e gestione del servizio;
- c. Piano degli impianti e piano economico-finanziario.

a. CAPACITA' TECNICA ED ESPERIENZE MATURATE IN MATERIA

In tale sezione il progetto di gestione dovrà indicare:

a-1) Presentazione dell'azienda.

a-2) Numero delle concessioni per le attività oggetto della presente gara, gestite alla data del 01/10/2017 in Comuni appartenenti alle classi IV-V di cui all'art. 2 del D.Lgs. 507/93, comprovato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, riportante l'elenco nominativo dei Comuni.

a-3) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9002 specifica nell'attività di riscossione dei tributi ed entrate patrimoniale degli enti locali.

a-4) Anni di attività nello specifico settore del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale o del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del servizio delle pubbliche affissioni. A tal fine dovrà essere specificato il numero di iscrizione al relativo ed allora vigente albo di categoria.

b. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

Dovrà essere indicato:

b-1) Personale adibito al servizio specificando il numero degli addetti che saranno impiegati per lo svolgimento del servizio, distinti tra quelli impiegati a tempo pieno e quelli impiegati a tempo parziale.

b-2) Ore settimanali di assistenza al pubblico che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'utenza;

b-3) Tipologia e frequenza dei censimenti generali finalizzati al recupero dell'evasione riferiti ai i tributi oggetto del presente capitolato che il concorrente sarà disponibile ad effettuare;

b-4) Servizi aggiuntivi ai contribuenti, con oneri a suo carico, che il concorrente è disposto ad offrire;

b-5) Carta del servizio e dei diritti del contribuente;

c. PIANO DEGLI IMPIANTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

c-1) Dovrà essere presentato il piano degli impianti ed il piano economico-finanziario recante il relativo cronoprogramma per la manutenzione e sostituzione dell'esistente.

2. I concorrenti devono presentare altresì idonea offerta economica così articolata:

OFFERTA ECONOMICA

I) Aggio richiesto per lo svolgimento del servizio (massimo 30%), espresso in cifre ed in lettere;

II) Aumento del minimo garantito rispetto alla base d'asta di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) annui netti, espresso in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà attribuita prevalenza a quello espresso in lettere.

4. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

5. Il progetto di gestione e l'offerta economica devono essere sottoscritti in ogni foglio dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Art. 9 Criteri per l'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione del servizio avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, valutata da parte della Commissione giudicatrice attraverso l'assegnazione di punteggi a ciascuno degli elementi indicati nel progetto di gestione e nell'offerta economica specificati nel precedente articolo 8, secondo quanto segue:

		PUNTEGGIO MASSIMO	
ELEMENTI DEL PROGETTO DI GESTIONE			
Parte "A" – CAPACITA' TECNICA ED ESPERIENZE			5
a-2)	Numero di concessioni: 0,10 per ogni Comune	2	
a-3)	Certificazione di qualità UNI EN ISO 9002	1	
a-4)	Anni di attività nello specifico settore: 1 ogni 5 anni compiuti	2	
Parte "B" – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO			10
b-1)	Personale adibito al servizio: 1 punto per ogni persona utilizzata a tempo pieno e punti 0,50 per ogni persona utilizzata a tempo parziale	2	
b-2)	Ore di assistenza dedicata all'utenza: ore settimanali di assistenza al pubblico: - da 6 a 8 ore: 1 punto; da 9 a 16 ore: 2 punti; oltre 16 ore: 3 punti	3	
b-3)	Tipologia e frequenza dei censimenti generali: 1 punto per censimento	2	
b-4)	Servizi aggiuntivi al contribuente: 0,5 punti per ogni servizio	1	
b-5)	Carta dei servizi	2	
Parte "C" - PIANO DEGLI IMPIANTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO			20
c-1)	Piano degli impianti e piano economico finanziario	20	
OFFERTA ECONOMICA			65
I)	Aggio richiesto per lo svolgimento del servizio (aggio max 30%)	55	
II)	Aumento del minimo garantito rispetto a € 35.000,00 annui netti	10	
TOTALE PUNTI DISPONIBILI			100

3. Il punteggio attribuito per l'aggio richiesto (punto I dell'offerta economica) viene determinato secondo la seguente formula:

$$X_i = \frac{A_{min} \times 55}{A_i}$$

Dove:

X_i: punteggio da assegnare all'offerta del singolo concorrente

A_{min}: aggio minimo tra quelli richiesti da tutti i concorrenti

A_i: aggio richiesto dal singolo concorrente

L'aggio richiesto non potrà comunque essere superiore al 30%.

4. Il punteggio assegnato per l'aumento del minimo garantito rispetto a € 28.500,00 annui netti (punto II dell'offerta economica) viene determinato secondo la seguente formula:

$$Y_i = \frac{M_i \times 10}{M_{max}}$$

Dove:

Y_i: punteggio da assegnare all'offerta del singolo concorrente

M_{max}: incremento massimo del minimo garantito offerto dai concorrenti

M_i: incremento del minimo garantito offerto dal singolo concorrente

5. Il punteggio determinato per i punti I e II dell'offerta economica viene arrotondato alla prima cifra decimale superiore se la seconda cifra decimale del valore determinato con l'applicazione delle relative formule è maggiore o uguale a 5, a quella inferiore se è minore di 5.

6. La Commissione giudicatrice provvederà all'assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo quanto sopra specificato, formando la relativa graduatoria.

7. L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Ente committente.

8. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/24.

9. Il Comune si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

Art. 10 Stipulazione del contratto di concessione

1. Il verbale di gara non costituisce contratto. L'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti.
2. L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal soggetto competente.
3. Le condizioni offerte dall'aggiudicatario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara. Il Comune non assumerà verso lo stesso alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di svolgimento della gara e lo svincolo si intenderà operante in quanto il Comune abbia ricevuto l'atto di cui all'art. 114, comma 2, del RD 827/24.
4. In caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.
5. Il contratto di concessione verrà stipulato con l'aggiudicatario in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24.
6. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della cauzione definitiva di cui al successivo art. 11.
7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato, così come di mancata costituzione della cauzione indicata nel successivo art. 11, il soggetto viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. Il Comune procederà all'escussione della cauzione provvisoria costituita in sede di presentazione dell'offerta e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 11 Cauzione

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, specificato all'art. 1, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione, costituita ai sensi dell'art.104 del DLgs. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10% del minimo annuo complessivamente garantito per tutta la durata del contratto (minimo garantito annuo definito a seguito dell'esperimento di gara x 3).
2. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione ed è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
3. La cauzione è svincolata al termine della concessione.
4. La cauzione viene prestata a garanzia:
 - a. del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
 - b. dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il concessionario, previa messa in mora, decade dalla concessione.
6. Il Comune provvederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora del concessionario.

Art. 12 Assicurazione a carico del concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia amministrativa, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.
2. Il concessionario è tenuto, almeno cinque giorni prima dell'inizio della gestione del servizio oggetto della concessione, a produrre una polizza assicurativa, valevole per tutta la durata della medesima, stipulata con Compagnia di assicurazioni di primaria importanza, che tenga indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni causati a persone e/o a cose, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta e dove sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
2. Tale polizza assicurativa deve essere comprensiva della responsabilità civile verso terzi e della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del servizio e deve avere durata superiore almeno di 180 giorni rispetto alla data di scadenza del contratto di concessione.

Art. 13 Domicilio

1. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, deve eleggere domicilio in Pontenure. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata al Comune di Pontenure.

Art. 14 Organizzazione del servizio

1. Il concessionario dovrà assicurare un numero di ore settimanali di assistenza al pubblico pari almeno a quelle indicate nel progetto di gestione di cui al precedente art. 9.
2. Inoltre, il concessionario dovrà assicurare la presenza di un proprio incaricato presso apposito locale situato all'interno della sede municipale nei periodi di emissione degli avvisi di pagamento per almeno 3 ore a settimana, al fine di soddisfare le esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
3. Durante il solo mese di gennaio di ciascun anno dovranno essere assicurate due giornate di presenza in loco di tre ore cadauna.
4. La fissazione delle date di presenza in loco e l'articolazione delle ore di assistenza all'utenza dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15 Personale del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto di concessione.
2. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.
3. Il concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto del D.Lgs 09/04/2008, n. 81.

Art. 16 Modalità di gestione dei servizi

1. Gestione del servizio

1.1 Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e previsionali per apportare modifiche tariffarie e di bilancio. I programmi informativi dovranno dunque essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione Comunale anche al fine della consegna, al termine del contratto, degli archivi informatici compatibili con il sistema comunale.

1.2 Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

Il Concessionario inoltre agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (trattamento dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Sistema di riscossione

2.1 Il Concessionario deve inviare agli utenti, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di pagamento, anche in assenza di obbligo di legge, un invito di pagamento, distinto per ogni tipologia di entrata, allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze. In tale invito dovranno essere indicati tutti gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso debbono essere anche indicate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre in tale invito il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

2.2 Nell'invito andranno specificate anche le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

2.3 Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte dell'Amministrazione Comunale. E' fatto assoluto divieto di ricaricare i costi postali e di stampa al contribuente, ad eccezione delle spese di notificazione degli avvisi di accertamento e/o liquidazione, nell'importo stabilito con Decreto Ministero delle Finanze dell'8 gennaio 2001.

2.4 Il Concessionario dovrà altresì predisporre, a sua cura e spesa, a dare la massima pubblicità agli adempimenti che la legge pone a carico dei contribuenti. Il Concessionario dovrà altresì predisporre

opportune comunicazioni che, nell'interesse dello svolgimento del servizio e secondo le circostanze potranno essere circolari, manifesti o comunicazioni personalizzate, il cui testo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale, in merito a questioni di particolare interesse o per ricordare ai contribuenti eventuali scadenze.

2.5 Per quanto concerne il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, le riscossioni sono effettuate a mezzo di bollettino di conto corrente postale, come previsto dagli artt. 50 e 9 del D.lgs. 507/1993 e s.m.e.i. e dal DM 26/04/1994 e con le modalità ivi contenute ed in ogni altra norma e deliberazione emanata in proposito, su modelli conformi a quelli adottati con DM. I versamenti dovranno avvenire su conto corrente postale, appositamente ed esclusivamente predisposto dal Concessionario per il Comune di Pontenure e per le singole entrate distintamente. I conti correnti postali dovranno essere due: ognuno di essi riservato alla riscossione di una sola delle due entrate.

2.6 I versamenti potranno altresì essere eseguiti direttamente presso il Concessionario. La Ditta concessionaria ha inoltre l'obbligo di tenere aggiornati appositi e distinti registri, con fogli in triplice copia a madre e figlia, da cui risultino tutte le riscossioni effettuate in forma diretta, con tutte le informazioni atte a controllare l'avvenuta osservanza delle norme e tariffe in vigore.

2.7 I Registri debbono essere vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e contrassegnati, singolarmente per ogni foglio, dal bollo del Comune.

2.8 Per le occupazioni di suolo pubblico degli "spuntisti" si potrà provvedere alla riscossione delle tasse dovute mediante versamento diretto.

2.9 Tutte le riscossioni dirette saranno effettuate con appositi bollettari, con bollette in triplice copia a madre e figlia, vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e contrassegnati, singolarmente per ogni bolletta, dal bollo del Comune.

2.10 Resta inteso che l'unica prova dell'avvenuto assolvimento della tassa, dell'imposta o dei proventi in forma diretta o mediante pagamento a mezzo di bollettino di c/c postale sarà considerato il possesso della bolletta di pagamento, debitamente compilata e recante il bollo del Comune, ovvero dell'attestazione, recante il bollo dell'Ufficio postale competente.

2.11 Dei bollettari e dei registri si terrà, in duplice copia di identico contenuto, in possesso del Comune e del Concessionario, appositi registri di carico e scarico, distinti per le singole tipologie di entrata, elencanti tutti i bollettari e registri vidimati dal Comune ed in carico al Concessionario.

2.12 Si applicano comunque tutte le normative di legge che nel corso della concessione dovessero essere promulgate.

2.13 Qualora, per errore del contribuente, il pagamento dovesse pervenire in maniera difforme, il Concessionario restituirà al contribuente le somme versate in difformità ai disposti di legge, dei Regolamenti e del presente Capitolato, dando a questo notizia delle corrette modalità per il versamento, fatti salvi gli effetti di legge.

2.14 Per ogni violazione di quanto disposto dal presente articolo si procederà ai sensi del successivo art. 22. Ripetute irregolarità alle norme del presente articolo rilevate dall'Amministrazione comporteranno la decadenza del Concessionario, previa contestazione delle irregolarità e controdeduzioni della Ditta, fatti salvi i diritti dell'Amministrazione Comunale.

2.15 Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni, ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli ed a consegnarli al Comune entro 30 giorni dal termine della gestione. Entro il medesimo termine dovrà altresì restituire i registri e bollettari non ancora posti in uso, ma vidimati e timbrati.

Art. 17 Impianti delle pubbliche affissioni

1. Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, prende in consegna dal Comune di Pontenure gli impianti delle pubbliche affissioni individuati in apposito elenco allegato al presente capitolato.

2. Il concessionario provvede, a propria cura e spese alla sostituzione degli impianti in deteriorato stato ed alle nuove installazioni che si rendessero necessarie.

3. Il concessionario assicura altresì le manutenzioni necessarie a garantire la funzionalità il decoro e la piena sicurezza degli impianti comunali oltre che il rispetto delle vigenti normative.

4. Il concessionario provvede, a propria cura e spese a garantire l'installazione di n. 2 nuovi impianti da posizionarsi nel tratto dal Km 249+900 al Km 254 della Via Emilia, da concordare con l'Amministrazione Comunale, per consentire la pubblicizzazione delle iniziative locali, previo ottenimento delle autorizzazioni ai sensi di legge.

5. Tutti gli impianti posti in opera, al termine della concessione, passeranno a titolo gratuito nella proprietà e disponibilità del Comune di Pontenure. Il concessionario è tenuto inoltre a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, sia ricevuti che posti in opera durante il periodo di concessione, in piena efficienza e manutenzione.

6. Il concessionario risponde per eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti.

Art. 18 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché del Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.
2. Così come dettato dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, è consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previo pagamento dell'imposta dovuta.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente.
4. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
5. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
6. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto dovrà rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 giorni dalla scadenza con manifesti nuovi o con fogli di carta bianca che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
7. Deve essere mantenuto adeguato decoro degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, in particolare il Concessionario dovrà intervenire tempestivamente al riassetto dei manifesti che, per qualsiasi motivo, risultino cadenti dal pannello d'affissione.
8. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
9. Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93.

Art. 19 Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs 507/93.
2. Il concessionario, su richiesta formale degli uffici competenti dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, ricoverando tali manufatti nel luogo indicato dall'ufficio richiedente. E' sua facoltà procedere al recupero delle spese di rimozione nei confronti dei proprietari dei manufatti rimossi.

Art. 20 Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente agli impianti, ai materiali ed a terzi causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Art. 21 Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

1. La riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e del regolamento comunale.
2. Il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al concessionario, come disposto dall'art. 9 del D.Lgs 507/93.
3. Il concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale, almeno 15 giorni prima della scadenza del versamento prevista dalle vigenti disposizioni, apposito e dettagliato avviso di pagamento accompagnato da uno o più bollettini prestampati per l'assolvimento dell'imposta. Suddetto avviso deve essere inviato a spese del concessionario.

Art. 22 Informativa al contribuente

1. Il concessionario è obbligato a fornire a proprie spese adeguata informazione all'utenza, nelle forme più opportune, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente alla gestione e all'organizzazione del servizio (procedure, modalità operative, tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico, ecc.), nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente.

Art. 23 Gestione contabile della concessione

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Il concessionario a sua cura e spese deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.
4. Il concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.
5. I suddetti bollettari e la relativa documentazione dovranno essere conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.
6. Il concessionario dovrà altresì costituire e aggiornare una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione.

Art. 24 Riversamenti e rendiconti contabili

1. Il concessionario versa al Comune entro 20 giorni dalla fine di ogni trimestre solare l'ammontare delle somme riscosse nel trimestre al netto dell'aggio contrattuale.
2. L'importo del versamento non potrà comunque essere inferiore all'importo della quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata.
3. In caso di tardivo versamento il Comune applica al concessionario un'indennità di mora sulle somme non versate calcolata al tasso d'interesse legale.
4. In caso di mancato versamento il Comune, previa diffida, procede all'incameramento della cauzione ed alla dichiarazione della decadenza della concessione. Le somme dovute possono essere altresì recuperate con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/07/1910, n. 639.
5. Il concessionario nel medesimo termine di cui al comma 1 deve provvedere alla presentazione al Comune di apposito rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre in cui evidenzia la ripartizione delle somme incassate tra imposta comunale sulla pubblicità permanente, temporanea e diritto sulle pubbliche affissioni, interessi e sanzioni, specificando altresì l'ammontare dell'aggio e l'importo netto spettante al Comune.
6. Il concessionario, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, è tenuto all'adempimento dell'obbligo di presentazione del conto della gestione nelle modalità e termini indicati dall'art. 233 del D.Lgs 267/2000.

Art. 25 Accesso agli uffici, esami atti, vigilanza e controlli

1. Il Responsabile del Servizio Tributi o altro dipendente comunale all'uopo delegato dallo stesso, dovrà avere sempre libero accesso negli uffici/recapiti del concessionario e potrà provvedere all'esame degli atti di gestione relativi al servizio in concessione, allo scopo di controllare l'andamento della gestione.
2. Il concessionario dovrà inoltre fornire tutte le notizie, i dati e i documenti inerenti al servizio richiesti dal Comune.

Art. 26 Atti successivi alla scadenza della concessione

1. Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione è fatto divieto al concessionario di notificare atti o effettuare riscossioni.
2. Eventuali somme riscosse dopo la scadenza o la cessazione della concessione, anche se inerenti al periodo di vigenza della medesima, dovranno essere immediatamente ed integralmente riversate al Comune senza che il concessionario possa pretendere sulle stesse alcun aggio, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo comma 4.
3. Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione il concessionario è obbligato a restituire al Comune tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, ivi inclusi quelli gratuitamente devoluti al Comune in base al precedente art. 18, nonché tutti gli atti di gestione, compresi quelli indicati dal DM 26/04/1994, la banca dati su supporto informatico dei contribuenti e delle posizioni impositive, gli atti rimasti insoluti e copia della documentazione delle procedure esecutive e del contenzioso in corso.
4. Il concessionario è tenuto a proseguire anche dopo la scadenza della concessione le procedure esecutive avviate, sostenendone ogni conseguente onere. Per le somme incassate a seguito dell'espletamento di tali procedure il concessionario dovrà provvedere al loro immediato riversamento al Comune, trattenendo l'aggio previsto dalla presente concessione.
5. Il concessionario resta obbligato inoltre a portare a termine il contenzioso pendente alla data di scadenza della concessione, in ogni stato e grado di giudizio, riferito ai tributi accertati durante il periodo della sua gestione, informando adeguatamente il Comune dell'andamento e dell'esito.

Art. 27 Altri obblighi a carico del concessionario

1. Il concessionario, oltre ad ottemperare agli oneri ed gli obblighi espressamente previsti nei precedenti articoli, è altresì tenuto a:
 - a. Svolgere il servizio oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal D.Lgs 15/11/1993, n. 507, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b. Osservare ed applicare il regolamento comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - c. Osservare ed applicare il regolamento comunale per l'applicazione della canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;

- d. Applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- e. Sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- f. Subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal D.Lgs 507/93;
- g. Gestire il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della COSAP secondo quanto stabilito dalle norme legislative e regolamentari vigenti;
- h. Subentrare al Comune nelle procedure di contenzioso tributario, quale soggetto legittimato a stare in giudizio;
- i. Porre in essere eventuali servizi aggiuntivi contenuti in fase di offerta;
- j. Recuperare gli importi da esigere, a qualsiasi titolo, relativi al periodo della sua gestione;
- k. Porre in essere tutte le attività di riscossione coattiva e tutte le conseguenti procedure esecutive relative agli eventuali atti notificati e rimasti insoluti nel corso del precedente periodo di gestione in concessione del servizio.

Art. 28 Riconsegna della banca dati

1. Entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del contratto, il Concessionario consegna al Comune copia della banca dati informatizzata utilizzata per lo svolgimento del servizio, aggiornata alla data di scadenza della concessione. Nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, il termine della concessione non dovesse coincidere con il termine dell'anno solare, dovrà essere altresì fornito l'aggiornamento al 31 dicembre anteriore alla scadenza.
2. Il riversamento completo dei dati (archivi dei contribuenti, degli oggetti d'imposta ed ogni altro dato e notizia utile) relativi alla gestione effettuata dal Concessionario al termine del periodo di concessione sugli applicativi in uso al Comune o al Concessionario subentrante, sarà a cura e spese del Concessionario uscente.
3. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati, previa verifica in ordine alla corretta conservazione della stessa, in contraddittorio con il concessionario.

Art. 29 Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dalla presente concessione, a seguito di pronuncia del competente organo, quando il medesimo:
 - a. subisca la cancellazione dall'Albo istituito con DM 289/2000;
 - b. non inizi il servizio oggetto della concessione entro l'inizio del mese successivo a quello della aggiudicazione definitiva;
 - c. sospenda o abbandoni il servizio;
 - d. commetta gravi inadempimenti degli obblighi assunti e, previa diffida da parte del Comune, non provveda a sanarli;
 - e. non reintegri la cauzione in caso di escussione parziale;
 - f. commetta dolo o colpa grave nella gestione del servizio oggetto di concessione.
2. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

Art. 30 Risoluzione del contratto di concessione

1. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del presente contratto di concessione nei casi in cui il concessionario:
 - a. commetta inadempimenti o irregolarità rispetto a quanto previsto nella presente concessione di gravità tale da non rientrare nelle ipotesi di cui precedente art. 30, dopo tre formali contestazioni;
 - b. subappalti in tutto o in parte il servizio, prima che sia pronunciata la formale cancellazione dall'albo di cui al DM 289/2000 da parte dei soggetti competenti.
2. Nelle ipotesi precedenti il contratto si risolve di diritto previa dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a/r.

Art. 31 Penali

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o irregolarità rispetto a quanto previsto nella presente concessione di gravità tale da non rientrare nelle ipotesi di cui al precedente art. 30, si procederà all'applicazione di una penalità, in relazione al fatto commesso, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 fatta salva la facoltà da parte del Comune di chiedere la risoluzione del contratto di concessione ricorrendo le ipotesi di cui al precedente art. 31.
2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

3. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza dalla concessione.

Art. 32 Riservatezza dei dati

1. Il concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa. Al termine dell'incarico è fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

2. Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003.

Art. 33 Foro Competente

1. Per ogni controversia giurisdizionale è competente il foro nella cui giurisdizione è compreso il Comune di Pontenure.

Art. 34 Spese contrattuali

1. Tutte le spese di stipula del contratto di concessione saranno a carico del concessionario.

Art. 35 Documenti che fanno parte del contratto di concessione

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

- a. Le norme previste dal presente capitolato d'oneri;
- b. La documentazione presentata in sede di gara;
- c. Il progetto di gestione del servizio redatto dal concorrente e presentato in sede di gara.

Art. 36 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

- Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme che regolano espressamente la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del servizio di pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 37 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contenuto nel presente capitolato si fa rinvio alle vigenti norme di legge ed in particolare al D.Lgs 507/93, al Decreto del Ministero delle Finanze del 26/04/1994, al Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 11/09/2000, alla Legge 27/07/2000, n. 212 ed alle disposizioni dei Regolamenti Comunali.

Allegati:

1. Prospetto incassi imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e COSAP anno 2016;
2. Prospetto impianti;
3. Tariffe anno 2017;

PROSPETTO INCASSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP – ANNO 2016

Scheda tecnico-ricognitiva

Elementi generali:

Comune di Pontenure
Indirizzo: Via U. Moschini, 16
Abitanti al 31/12/2016: n. 6540

IMPOSTA		GETTITO 2016
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'		43.215,88
di cui		
Permanente	43.052,08	
Temporanea	163,80	
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI		1.641,65
COSAP		22.047,96
di cui		
Permanente	19.275,96	
Temporanea	2.772,00	

Prospetto impianti

Comune	Indirizzo	Civico	TipoImpianto	mq	70x100	100x140	140x100	140x200	200x140	destinazuso
PONTENURE	VIA GUGLIELMO MARCONI		Stendardo (140x100) Bif.	2,80	4	0	2	0	0	Tutti
PONTENURE	VIA FIRENZE - VALCONASSO		Stendardo (140x200)	2,80	4	0	2	1	0	Tutti
PONTENURE	PIAZZA VIII MARZO	8	Stendardo (140x200)	2,80	4	0	2	1	0	Tutti
PONTENURE	VIA MARIO E RENZO FERRARI		Stendardo (140x200) Bif.	5,60	8	0	4	2	0	Tutti
PONTENURE	VIALE LEONARDO DA VINCI		Stendardo (140x200) Bif.	5,60	8	0	4	2	0	Tutti
PONTENURE	VIA BERSANI WLADIMIRO		Stendardo (140x200) Bif.	5,60	8	0	4	2	0	Tutti
PONTENURE	VIALE DELLA STAZIONE		Stendardo (140x200) Bif.	5,60	8	0	4	2	0	Tutti
PONTENURE	P. ZZA FALCONE		Stendardo (200x140) Bif.	5,60	0	4	0	0	2	Tutti
PONTENURE	VIALE LEONARDO DA VINCI		Stendardo (200x140) Bif.	5,60	0	4	0	0	2	Tutti
PONTENURE	VIA BERSANI WLADIMIRO		Stendardo (200x140) Bif.	5,60	0	4	0	0	2	Tutti
PONTENURE	VIA SIVELLI		Stendardo (140X200) Bif.	5,60	8	0	4	2	0	Tutti

TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):

I categoria	€ 17,56 per mq
II categoria	€ 12,29 per mq

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 – comma 1 – del regolamento):

I categoria	€ 5,84 per mq
II categoria	€ 4,08 per mq

C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 7 – comma 3 – del regolamento):

I categoria	€ 5,27 per mq
II categoria	€ 3,57 per mq

D) Passi carrai (art. 7 – comma 4 – del regolamento):

I categoria	€ 8,78 per mq
II categoria	€ 6,15 per mq

E) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (art. 7 – comma 12 – del regolamento):

I categoria	€ 17,56 per mq
II categoria	€ 12,29 per mq

F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 – comma 1 – del regolamento):

I categoria	€ 129,11 per mq
II categoria	€ 90,38 per mq

G) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10 – comma 6 – del regolamento):

€ 0,65 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46.

H) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento):

1. centro abitato – canone annuale	€ 30,99
2. zona limitrofa – canone annuale	€ 25,82

3. sobborghi e zone periferiche – canone annuale € 15,49

4. frazioni – canone annuale € 5,16

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 – commi da 3 a 6 – del regolamento.

I) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili (art. 11 – comma 7 – del regolamento):

• centro abitato, canone annuale € 10,33 cadauno

• zone limitrofe, canone annuale € 7,75 cadauno

• sobborghi e zone periferiche, canone annuale € 5,16 cadauno

Disposizioni riguardanti alcune delle voci di tariffa sopra elencate, relative alle occupazioni permanenti.

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 6, 5° comma del regolamento).

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 900 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 900 metri quadrati (art. 6 – 5° comma del regolamento).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 8 – commi 1 e 2 – del regolamento):

I categoria	tariffa giornaliera € 1,03 per mq
II categoria	€ 0,72 per mq

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 4 – del regolamento):

I categoria	tariffa giornaliera € 1,03 per mq
II categoria	€ 0,72 per mq

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 5 – del regolamento):

I categoria	tariffa giornaliera € 0,10 per mq
II categoria	€ 0,08 per mq

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 900 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 900 mq (art. 6 – 5° comma del regolamento)

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 – comma 2 – del regolamento):

I categoria	tariffa giornaliera € 0,36 per mq
II categoria	€ 0,26 per mq

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8 – comma 6 – del regolamento):

	tariffa giornaliera
I categoria	€ 0,72 per mq
II categoria	€ 0,52 per mq

F) Occupazioni con tende e simili (art. 8 – comma 3 – del regolamento):

	tariffa giornaliera
I categoria	€ 0,31 per mq
II categoria	€ 0,21 per mq

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 10 – comma 5 – del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50%

a. di durata non superiore a 30 giorni:

I categoria	€ 5,16 per mq
II categoria	€ 3,62 per m

b. di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:

I categoria	€ 6,71 per mq
II categoria	€ 4,70 per mq

c. di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni:

I categoria	€ 7,75 per mq
II categoria	€ 5,42 per mq

d. di durata maggiore a 180 giorni:

I categoria	€ 10,33 per mq
II categoria	€ 7,23 per mq

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie)

art.
14.1.2

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	3,966		7,932		11,898		39,663	
> di 1 mq	3,966		7,932		11,898		39,663	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie)

art.
14.1.3

	fino a 1 mese		fino a 2 mese		fino a 3 mese		ANNUALE	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino ad 1 mq	1,983		3,966		5,949		19,831	
> di 1 mq	1,983		3,966		5,949		19,831	

5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

art.
14.4

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 gg		PERIODI OLTRE 30 gg	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
2,478		1,238	

6 - PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI

art.
15.1.

PERIODI di 15 gg o fraz.	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
13,634	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI

art.
15.2.3

AEROMOBILI
per ogni giorno o frazione
59,494

PALLONI FRENATI
per ogni giorno o frazione
29,747

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZIart.
15.4

PER CIASCUNA PERSONA
per ogni giorno o frazione
2,478

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

art.
15.5

PER CISCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.

CATEGORIA		
NORMALE		SPECIALE
7,436		